

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La società si denomina:

"VALLI VARANENSI S.R.L." (in sigla "V.V.Srl").

La società è a totale capitale pubblico locale ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

Articolo 2

SEDE

La sede è nel Comune di Camerino (MC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci a termine di legge.

Articolo 4

LIBRO SOCI

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5

OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico

integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate.

A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

La società ha inoltre per oggetto:

(i) le attività relative all'anagrafica dell'utenza, all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e al recupero delle morosità;

(ii) su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura regionale;

(iii) l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge in carico al gestore del S.I.I.;

(iv) l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in house providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purchè non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a favore dei soci.

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonchè nel territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del

pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o personali.

Articolo 6

SOCI

Possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Macerata e pertanto non è ammessa alcuna partecipazione al capitale da parte di enti diversi e/o soggetti privati.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dai libri sociali.

Sarà cura degli interessati comunicare alla società tramite lettera raccomandata, o posta certificata entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Articolo 7

RAPPORTI TRA SOCIETA' E SOCI

La società realizza in via esclusiva la propria attività con i soci titolari del capitale sociale, svolgendo servizi e attività strumentali ai Comuni e agli enti locali soci.

Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci attraverso la consultazione della società da parte dei soci in ordine alla gestione del patrimonio conferito e

	all'organizzazione e/o all'acquisito dei servizi pubblici	
	affidati, all'andamento generale della gestione e alle	
	concrete scelte operative, con audizione del presidente, degli	
	amministratori delegati e del direttore generale, ove	
	nominato, da disporsi con le frequenze e modalità di cui in	
	seguito.	
	Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci in forma	
	di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"),	
	monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo	
	"ex post"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel	
	rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli	
	articolo 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di	
	volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi	
	atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei comuni o	
	degli enti locali soci.	
	I soci, nonchè i soggetti o gli organi indicati da appositi	
	atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti	
	locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società,	
	compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei	
	necessari principi di riservatezza da adottare nella	
	consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla	
	società o a terzi.	
	I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante :	
	(i) la messa a disposizione in loro favore di una relazione	
	semestrale predisposta dal consiglio di amministrazione, in	

cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci, la proposta di piani industriali infra-annuali ed annuali e lo stato di perseguimento degli obiettivi dei piani industriali approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei conti). L'assemblea dei soci può decidere con propria deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto della relazione di cui sopra, su proposta del consiglio di amministrazione.

Laddove uno o più soci ritengano necessario un confronto diretto con gli amministratori al fine di analizzare in forma più compiuta i contenuti della relazione, gli stessi possono chiedere un'audizione al consiglio di amministrazione ovvero indirizzare allo stesso un quesito scritto con diritto ad una risposta espressa e, qualora raggiungano un quinto del capitale sociale, possono richiedere la convocazione dell'assemblea ed esprimere atti vincolanti di indirizzo;

(ii) l'autorizzazione assembleare preventiva ai sensi dell'art. 2464, comma 1, c.c., al compimento degli atti ed all'assunzione di decisioni relative a:

- operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la assunzione di finanziamenti, mutui anche ipotecari e la concessione di garanzie reali e/o personali, di valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);

- stipula di accordi di programma e convenzioni con soggetti privati ed altri enti, anche pubblici, nonché associazioni;

- assunzione di partecipazioni societarie.

I soci esercitano il controllo contestuale attraverso la sottoposizione agli stessi di una relazione semestrale del consiglio di amministrazione, che deve contenere informazioni relative all'andamento economico, amministrativo e gestionale della società, oltre ad una relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente (customer satisfaction). Almeno due volte all'anno il Presidente convoca l'assemblea per illustrare l'andamento generale della società ad opera del direttore generale e degli amministratori delegati.

I soci esercitano il controllo "ex post" attraverso la messa a loro disposizione, in sede di approvazione del bilancio, di una relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, in cui si evidenzia l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci e lo stato di attuazione dei piani industriali annuali approvati ed eventuali piani infrannuali; la relazione dovrà contenere eventuali soluzioni a problemi sollevati nel corso dell'anno ed in particolare affrontare la risoluzione di eventuali criticità sollevate dagli utenti (il tutto sarà corredato dal parere dei revisori dei conti) .

I soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del S.I.I., attraverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di formulare proposte, hanno diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti della società, compresi quelli di natura contrattuale, e possono verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo analogo può essere altresì esercitato con il supporto di una commissione, nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea dei soci.

Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci il controllo dei servizi degli stessi affidati alla società.

Articolo 8

CAPITALE

Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi).

L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche

mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi (intendendosi per tali esclusivamente gli altri Enti locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito territoriale di riferimento) salvo quanto previsto dall'articolo 2482-ter, 1° comma, C.C..

Potranno essere effettuati conferimenti in natura, in particolare quelli aventi ad oggetto reti, impianti e/o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato e/o relativi rami gestionali.

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E PRELAZIONE

(i) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei correlati diritti di sottoscrizione è consentito nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge in materia ed in nessun caso quote di capitale sociale, ancorchè minoritarie, possono essere alienate o trasferite a soggetti privati o a soggetti pubblici non compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento.

(ii) In caso di trasferimento inter vivos di partecipazioni al capitale, ai soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto, disciplinato come segue.

(iii) Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia eccezione del termine e

quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

(iv) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agli altri soci, il socio che intende alienare la propria partecipazione deve informare l'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata A.R., nella quale devono essere riportare:

- l'identità del potenziale acquirente, nel rispetto di quanto previsto al comma (i) ;

- il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il valore attribuito alla partecipazione;

- le modalità ed i termini di pagamento.

(v) L'organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di prelazione, indicando gli estremi dell'offerta, con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e della sua data.

(vi) Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione.

(vii) Nel caso in cui uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decidano di non esercitarlo, il loro diritto si

accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

(viii) Entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'organo amministrativo, di cui al comma (v), i soci interessati dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera raccomandata A.R., la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione spettante.

(ix) La prelazione deve essere esercitata con riferimento al prezzo o valore indicato dal socio alienante.

(x) Nell'eventualità che il prezzo richiesto o il valore attribuito siano giudicati eccessivi si farà ricorso ad un arbitratore nominato dall'organo amministrativo a maggioranza, con esclusione dal voto degli amministratori che dovessero versare in situazione di conflitto di interessi.

(xi) In caso non sia possibile nominare l'arbitratore ai sensi del precedente comma, la nomina è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta della parte più diligente.

(xii) Nella determinazione del prezzo, secondo equità, l'arbitratore dovrà prendere in considerazione: la situazione patrimoniale della società, la sua redditività passata e prospettica, la posizione della società nel mercato, il prezzo proposto dal socio alienante.

(xiii) Il prezzo così determinato è vincolante per le parti, a meno che esso non risulti inferiore di almeno 20% (venti per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tale evenienza è riconosciuta la facoltà all'alienante di rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia della determinazione attuata dall'arbitratore.

Se entro tale termine il socio non si avvale di tale facoltà di rinuncia, il contratto traslativo deve essere concluso al prezzo stabilito tramite l'arbitraggio.

(xiv) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

(xv) Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, secondo i termini e le modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

(xvi) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché nel caso di costituzione di usufrutto .

(xvii) In caso di trasferimento senza l'osservanza delle regole sopra indicate, l'acquirente non avrà diritto di essere

iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato

all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti

amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con

effetto verso la società.

(xviii) La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata

prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate nel

presente articolo, a condizione che il socio cedente abbia

ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata,

all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica

cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 10

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla

legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà

darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci,

a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di

controllo.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio

recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al

procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra

indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione

che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve

essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R.,

che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di

recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto

che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli

amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro

socio l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Non è ammesso il recesso parziale.

Articolo 11

ASSEMBLEA

Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo

assembleare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro

luogo nell'ATO.

Articolo 12

CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie

da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve

essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se

nominato, all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima

di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla società (e pertanto risulti dai libri o dagli atti sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli enti soci, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli enti soci comunicino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

Articolo 13

ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori e l'organo di controllo in carica sono presenti ovvero risultino, per loro dichiarazione scritta da conservarsi negli atti della società, informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 14

ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 15

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta (spedita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi di amministrazione e di controllo, ai dipendenti della società o alle società da essa controllate, nè ai membri degli organi amministrativi e di vigilanza e revisione o ai dipendenti di

queste ultime.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 16

PRESIDENZA, VERBALI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal

vice presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona

designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal

presidente.

Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione

dell'assemblea è redatto da notaio designato dal presidente

dell'assemblea stessa.

Articolo 17

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e

delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale

rappresentato dai presenti; occorre peraltro il voto

favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del

capitale sociale per le deliberazioni inerenti le modifiche

dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per

le decisioni di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

Il diritto al voto all'assemblea è regolato dall'art.2479 c.c..

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un'altra persona, purchè non si tratti di membro degli organi di amministrazione, controllo, vigilanza e revisione della società o di partecipate, di dipendenti della società o delle partecipate, e di soggetti comunque in conflitto di interessi ai sensi della normativa applicabili agli enti locali e alle società di questi.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 18

AMMINISTRAZIONE

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque fino a revoca o dimissioni;

d) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 del C.C.;

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del C.C.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per

l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A-PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B-RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo

scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in solo audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C-DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D-VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E-DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art.2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2381C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:METODO DELLA CONSULTAZIONE

SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art.18 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su

	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione	
	che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti; copia di tale	
	documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i	
	quali entro due giorni successivi dovranno trasmettere alla	
	società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
	del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli	
	amministratori entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	

il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori .

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 21

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale , esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 22

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione , la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 23

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 24

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica. Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza

assicurativa.

Articolo 25

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 26

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, a loro spese, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 27

ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, sarà nominato un Organo di controllo ai sensi dell'art.2477 c.c..

L'organo di Controllo, se nominato, avrà competenza e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Articolo 28

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per lo sviluppo delle attività sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

Articolo 29

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a futuro aumento di capitale, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 30

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea dei soci .

La liquidazione della società sarà affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea, nel rispetto delle norme in materia, delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Articolo 31

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata ed alle leggi speciali, nazionali o regionali, applicabili in materia.

F.ti: Mario Baroni - Cesare Pierdominici Notaio